

deliberazione n. 185 /2025/PRSE

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario (<i>relatore</i>)
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di Noci (BA), relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024; udito il relatore dott.ssa Maria Rosaria Pedaci nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025, convocata con ordinanza n. 26/2025.

Premesso in

FATTO

1. Il comune di Noci fa parte del territorio della Città metropolitana di Bari; la popolazione residente rilevata all'1.1.2025 è di 18.100 abitanti (dato ISTAT).
2. A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione 2021, 2022, 2023 e 2024 nonché delle relazioni dell'Organo di revisione, ex art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, è stata avviata, nei confronti del comune di Noci, un'attività istruttoria con nota del 10.7.2025, finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria.
3. L'Amministrazione comunale, a seguito di accoglimento proroga, ha fornito riscontro tramite portale *ConTe*, con nota del 23.9.2025, successivamente integrata da note di riscontro con relativa documentazione in data 13.11.2025 e 20.11.2025.
4. Ciò posto, la Sezione, preso atto delle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione comunale, formula le seguenti considerazioni precisando, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva. Considerato in

DIRITTO

L'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari degli enti locali costituisce esercizio della funzione di controllo, riconducibile alla categoria del riesame di legittimità regolarità, intestata alle sezioni regionali della Corte dei conti. Tale funzione trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato e integrato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 148-*bis* del TUEL nonché nell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 149/2011.

L'esito del controllo si sostanzia nell'adozione di pronunce di accertamento di gravi irregolarità, in grado di pregiudicare l'equilibrio economico - finanziario ed è finalizzato all'adozione, da parte degli enti destinatari, delle misure correttive impartite dalla sezione, al fine di garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio. Se le irregolarità accertate non sono tali da richiedere una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL, si procede alla loro segnalazione, al

fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Analisi gestione finanziaria

1. Analisi del risultato di amministrazione e sua composizione

Si premette, qui di seguito, l'illustrazione dell'evoluzione del risultato di amministrazione degli esercizi finanziari che vanno dal 2021 al 2024.

	2021	2022	2023	2024
Fondo cassa al 1° gennaio	5.877.761,96	7.304.252,18	9.176.897,88	11.432.002,12
Riscossioni	14309.485,4	16.444.728,34	17.637.751,55	17.162.893,64
Pagamenti	12.882.995,18	14.572.082,64	15.382.647,31	20.237.454,79
Saldo di cassa al 31 dicembre	7.304.252,18	9.176.897,88	11.432.002,12	8.357.440,97
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	7.304.252,18	9.176.897,88	11.432.002,12	8.357.440,97
Residui attivi	6.437.799,2	5.081.805,48	4.608.348,16	12.333.569,54
Residui passivi	6.753.675,79	5.362.337,51	5.808.346,16	10.249.985,74
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	155.950,27	293.810,51	551.523,74	343.517,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	43.310,81	420.362,58	910.669,73	788.015,19
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	6.789.114,51	8.182.192,76	8.769.810,65	9.309.492,02
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	2.987.209,62	2.340.365,43	1.884.788,23	1.870.912,66
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NOCI
Protocollo Arrivo N. 35227/2025 del 02-12-2025
Doc. Principale - Class. 4.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	524.698,54	1.582.000	2.082.000	1.755.060,94
Altri accantonamenti	780.730,19	329.126,09	768.489,67	994.350,98
Totale parte accantonata	4.292.638,35	4.251.491,52	4.735.277,9	4.620.324,58
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51
Vincoli derivanti da trasferimenti	38.858,03	860.039,55	526.671,15	1.753.028,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	31.467,04	288.407,64	249.823,38
Altri vincoli	20.603,36	213.374,26	212.023,47	578.706,74
Totale parte vincolata	62.305,9	1.107.725,36	1.029.946,77	2.584.403,15
Totale parte destinata agli investimenti	268.527,79	268.229,6	268.229,6	6.1754,6
Totale parte disponibile	2.165.642,47	2.554.746,28	2.736.356,38	2.043.009,69

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP – valori in euro

Dall'analisi dell'andamento della parte disponibile, è emerso un progressivo aumento per gli esercizi presi in considerazione, eccetto per il 2024, anno in cui si registra una lieve diminuzione.

1.1. Fondo pluriennale vincolato (di seguito FPV)

In fase istruttoria, è stato chiesto all'Ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale, oggetto di re-imputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato. Per le sole spese in conto capitale, è stato chiesto di specificare, altresì, se la relativa re-imputazione fosse stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento, richiedendone l'invio.

Per ciascun esercizio, L'Ente ha trasmesso gli elenchi delle re-imputazioni effettuate a fine esercizio per le spese correnti, riferite alla spesa per salario accessorio, a spese per aggi rivenienti dalla riscossione coattiva e spese per imbustamento, stampa

e postalizzazione inerenti le notifiche degli avvisi di accertamento/liquidazione tributi locali e altri impegni di natura diversa, re-imputati perché non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferiva (cfr. riaccertamento ordinario, punto 5.4.2 del principio applicato, allegato 4/2). L'Ente, inoltre, ha precisato che le re-imputazioni sono state effettuate sulla base di un confronto tra i Responsabili dei vari settori e l'ufficio ragioneria, previa valutazione delle ragioni che sono alla base del mantenimento o della cancellazione delle somme esaminate. Sono state allegate le delibere di Giunta comunale relative al riaccertamento ordinario dei residui ove vengono richiamate le determinazioni dei vari settori di riaccertamento dei residui.

Con riferimento alle spese in conto capitale, dalla nota di riscontro emerge che le re-imputazioni sono state effettuate dall'ufficio tecnico in base agli stati avanzamento lavori approvati dei singoli interventi, imputando agli esercizi successivi le quote di lavoro non ancora realizzati. È stato, tuttavia, precisato l'ufficio tecnico si è dotato di un nuovo modello di cronoprogramma in formato *excel* per la compilazione e l'aggiornamento di tutte le fasi dell'opera fino alla sua conclusione ed in cui sono indicate le fonti di finanziamento, gli atti di riferimento e gli esercizi di imputazione contabile degli impegni di spesa. Con l'avvio del nuovo software di contabilità a gennaio 2026, l'Ente procederà con il caricamento del cronoprogramma di ogni opera tramite il nuovo modulo contabile.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Il FPV è finalizzato a gestire, in modo coerente e funzionale, l'introduzione, nella contabilità degli enti territoriali, della cosiddetta "competenza rinforzata". Detto principio è disciplinato nel d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 1, punto 16, il quale prescrive che *«tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza»*.

Per assicurare tale impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie, l'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che «*al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...] Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate*».

Dal tenore delle disposizioni, per come interpretate dalla Corte costituzionale (Corte Cost. Sent. n. 247/2017), la qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce «*una definizione identitaria univoca dell'istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali*». Ciò comporta che gli enti locali, in linea generale, devono contabilizzare entrate e spese secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, imputando l'obbligazione, nel caso di spese, all'esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile e, dall'altro lato, in fase di riaccertamento ordinario dei residui, verificare il mantenimento della stessa nell'esercizio considerato e, in caso di inesigibilità, reimputarla all'esercizio successivo con alimentazione del fondo pluriennale.

Secondo tali principi, dunque, le obbligazioni sono registrate in bilancio tenendo conto non solo del perfezionamento del titolo, ma anche della scadenza (esigibilità) della prestazione che, nel caso di spesa per l'acquisto di beni e servizi, di norma, coincide con l'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione.

L'evidenziata assenza, relativamente alla re-imputazione delle spese di parte capitale, della valutazione dei cronoprogrammi dei pagamenti a cui l'impegno di spesa si riferisce costituisce una deviazione dai principi sopra evidenziati.

Il cronoprogramma rappresenta un sistema di monitoraggio della spesa pluriennale che consente, da un lato, infatti, di alimentare correttamente il FPV in considerazione della inesigibilità della stessa e, dall'altro lato, è anche uno strumento per l'Ente per la verifica dello stato di avanzamento dell'opera per garantirne il

completamento nei termini previsti e assolvere l'obbligazione divenuta esigibile, chiudendo le varie fasi relative all'impegno di spesa.

A tal proposito, il Collegio rammenta che, come sottolineato dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l'istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce *"uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica"*, in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione, e ciò grazie alla re-imputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Alla luce di ciò, pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Comune in merito all'acquisizione di un più aggiornato sistema di re-imputazione, si raccomanda di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti, potenziando, in tale rilevante attività programmatica, il raccordo tra il settore lavori pubblici e il settore finanziario.

1.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE)

Con riferimento al FCDE, in via istruttoria, è stata richiesta la trasmissione del prospetto di calcolo degli esercizi in esame in linea con i principi di contabilità armonizzata del fondo nonché l'elenco delle entrate motivatamente escluse dal calcolo.

Con riscontro del 23.9.2025, l'Ente ha dichiarato che tale fondo è stato determinato applicando, per ciascuna categoria di entrata che poteva dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui conservati al termine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario e, in corrispondenza di ciascuna entrata individuata, è stato effettuato il calcolo quale media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno, negli ultimi cinque esercizi. All'importo dei residui conservati è stata applicata una percentuale pari a completamento a cento delle predette medie; nel calcolo non sono stati valorizzati i capitoli di entrata che non presentavano residui attivi, o riferiti a entrate

da altri enti pubblici, ovvero la cui esazione non si configurava dubbia. Inoltre, sono stati allegati i prospetti di dettaglio delle entrate considerate di dubbia e difficile esigibilità e i PEG relativi alle entrate del titolo 1 e 3 per le annualità 2021/2024.

Per quanto riguarda le voci escluse dal calcolo del fondo *de quo*, a seguito dell'esame della documentazione inviata si rileva che alcune voci delle entrate, pur presentando dei residui al 31.12 di ciascun anno, non sono state inserite.

Con nota di integrazione istruttoria, inviata in data 13.11.2025, a seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti per le vie brevi, l'Ente ha specificato che nella quantificazione dell'accantonamento non sono rientrati i capitoli di entrata del titolo 1 e 3 che non presentavano residui attivi da riportare o quei residui attivi che sono stati incassati nell'annualità. È stato, inoltre, precisato che i proventi da aggio per illuminazione votiva, pari ad euro 38.046,55, di cui al capitolo 538 sono stati accantonati nel fondo contenzioso, in quanto sussiste una vertenza con la ditta debitrice.

La Sezione rammenta che, in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede sempre una "*adeguata illustrazione*" nella nota integrativa del bilancio di previsione. Tale onere non può considerarsi pienamente assolto ove di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione.

Il prospetto di calcolo allegato alla nota di riscontro, per ogni esercizio finanziario in esame, riporta i residui oggetto di svalutazione riguardanti principalmente le entrate tributarie ed alcune voci delle entrate extra-tributarie. Per ciascuna tipologia di entrata è indicato l'andamento nell'ultimo quinquennio dei residui e delle relative riscossioni, la media delle riscossioni del quinquennio, i residui finali conservati e la percentuale di svalutazione applicata (complemento a 100 della riscossione media sui totali) al fine di quantificare l'accantonamento al FCDE.

Dai dati forniti dal Comune e, principalmente dal PEG, in via istruttoria, si è rilevato che alcune entrate (es. imposta per la pubblicità) vengono rimosse per cassa.

La Sezione, ricorda che la modalità di accertamento "*per cassa*", trova applicazione nei soli e specifici casi previsti dal legislatore e, al di fuori di tali ipotesi, l'ente è tenuto ad accertare per l'intero importo le entrate per le quali non sia certa la

riscossione integrale. contabile applicato (§ 3.2. e § 3.3. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) precisa che: «L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc».

Come è noto, l'accertamento "per cassa" si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili (l'accertamento) e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di incorrere in un'entrata accertata ma non incassata e giustifica l'esclusione dal calcolo del F.C.D.E. (cfr. esempio n. 5 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che espressamente sottrae dal calcolo del FCDE i "crediti da altre amministrazioni pubbliche" per definizione sempre solvibili, i "crediti assistiti da fideiussione" in ragione della presenza di un coobbligato e le "entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa").

Con specifico riferimento alle entrate tributarie (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 337/2018), il punto n. 3.7. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 distingue a seconda che l'entrata sia gestita mediante ruoli ordinari o liste di carico (quale la TARI) ovvero che la relativa riscossione avvenga per autoliquidazione del contribuente (quali ad esempio l'IMU e TASI).

Nel primo caso (paragrafo 3.7.1) l'entrata è accertata per competenza e imputata contabilmente *«all'esercizio in cui è emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)»*. Nel secondo caso (paragrafo 3.7.5, autoliquidazioni) vige il principio dell'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (*accertamento per cassa*).

Il successivo paragrafo 3.7.6, per le entrate da *“lotta all'evasione”*, accertate *“per cassa”* quando si riferiscono alle entrate tributarie riscosse *“per cassa”*, *«salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade [...]»*.

Il paragrafo 3.7.1, relativo alle entrate ordinariamente gestite mediante ruoli o liste di carico, precisa invece che *«l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità [...]»*.

È stato, inoltre, chiarito che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate *“per cassa”*, imputandole alla competenza dell'esercizio in cui è insorto il credito tributario, anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell'esercizio successivo, purché il pagamento sia avvenuto entro la chiusura del rendiconto o comunque entro il termine previsto per la sua approvazione, vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 118/2011) quale indispensabile atto propedeutico all'approvazione stessa del rendiconto (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Giova al riguardo rammentare che scopo dell'armonizzazione contabile non è soltanto quello di preservare la stabilità finanziaria e gli equilibri di bilancio del singolo ente, ma anche quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili, *«capace, da un lato, di mettere in evidenza e stimolare la capacità di riscossione dell'ente e, dall'altro, offrire informazioni attendibili, omogenee, confrontabili ed aggregabili su scala nazionale ed europea, per agevolare lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e consolidamento della finanza pubblica da parte dei livelli di governo territorialmente superiori»* (Sezione regionale controllo per le Marche deliberazione n. 24/2022/PRSP).

Pertanto, la Sezione raccomanda al Comune di attenersi ai principi contabili sopra riportati nella determinazione dell'accantonamento a FCDE.

1.3. Altri accantonamenti

In via istruttoria, era stato chiesto di fornire adeguati chiarimenti circa le variazioni in diminuzione relative agli accantonamenti per gli esercizi 2022 e 2023 nonché in ordine alla mancata coincidenza tra le risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (€ 329.126,09) e quelle accantonate all'1/1/2023 (€ 219.583,28).

Con la citata nota di riscontro l'Ente, circa il primo aspetto, ha precisato che la voce in esame comprendeva un accantonamento prudenziale per sterilizzare l'effetto sul risultato di amministrazione della mancata riscossione di alcuni residui attivi in conto capitale. Successivamente all'incasso di tali somme, avvenuto in tre differenti esercizi (dal 2021 al 2023), l'accantonamento è stato progressivamente eliminato.

Data l'entità dei residui non riscossi si condivide l'atteggiamento di prudenza adottato dal Comune.

Tuttavia, va rilevato che dall'esame dei dati contabili le somme accantonate non risultavano, comunque, sufficienti a neutralizzare del tutto gli effetti del mancato incasso.

Per quanto riguarda la mancata coincidenza degli "altri accantonamenti" tra le date del 31 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023, per un importo pari ad euro 109.542,81,

il Comune ha chiarito che era dovuta al fatto che si era proceduto a contabilizzare correttamente il FGDC che fino al 2022 era stato previsto nella voce “*altri accantonamenti*”.

La Sezione invita il Comune a proseguire nella corretta contabilizzazione delle voci da inserire nella voce “Altri accantonamenti” al fine di consentire una maggiore leggibilità dei dati contabili.

1.4. Fondo contenzioso

Con la citata nota istruttoria è stato chiesto al Comune di effettuare un’attenta ricognizione del contenzioso pendente, per ciascun esercizio in esame, compilando un’apposita tabella.

Con riscontro istruttorio del 23.9.2025 ha precisato che “*per l’annualità 2023, l’accantonamento nel rendiconto del fondo contenzioso ammonta ad euro 2.082.000,00 e, il differenziale di euro 290.201,20 (cfr tabella compilata dall’ufficio contenzioso), si riferisce ad un calcolo forfettario in caso di condanna alle spese (passività potenziali).*”, inviando i prospetti richiesti.

Dall’esame dei dati inviati emerge che per l’esercizio 2021, a fronte di vari contenziosi di importo complessivo pari a € 1.595.967,44, è stato accantonato un fondo pari a € 524.698,54.

È di tutta evidenza che l’inadeguatezza del fondo *de quo*, a fronte del contenzioso pendente, incide sul risultato di amministrazione, minandone l’attendibilità.

Tuttavia, tale accantonamento risulta adeguato negli anni successivi. Infatti, negli esercizi 2022, 2023 e 2024 a fronte di contenziosi rispettivamente pari a € 1.747.842,47, € 1.867.626,00 e € 1.965.795,11, sono stati accantonati fondi rispettivamente pari a € 1.582.000 per il 2022, 1.791.798,10 € per il 2023 e € 1.755.000,00 € per il 2024.

In via istruttoria, è stato chiesto anche se sono stati stipulati contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi, con l’indicazione dei contenziosi coperti da franchigia. Con nota di riscontro integrativo, in data 13.11.2025, l’Ente ha risposto di non aver stipulato tali contratti.

Circa la valutazione del rischio di soccombenza, con successiva nota di riscontro, inviata in data 13.11.2025, a seguito di integrazione istruttoria richiesta per le vie brevi,

l'Ente ha precisato che la costituzione del fondo avviene in seguito ad un costante monitoraggio del contenzioso e che le percentuali di stima della soccombenza sono elaborate mediante il costante colloquio con i vari legali incaricati che illustrano l'andamento dei contenziosi *sub iudice*, in considerazione dell'evolversi dello stato processuale e della giurisprudenza venutasi a creare sulla materia nel corso delle annualità, procedendo ad aggiornare o confermare tali stime, sotto forme di coefficienti percentualistici.

Il Collegio, sul punto, osserva che in materia di costituzione di fondo rischi, il presupposto normativo va rintracciato nel punto 5.2. h) dell'allegato n.4/2 "Principio contabile della competenza finanziaria", D.Lgs. n. 118/2011: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*.

La Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 23.06.2017 (14/SEZAUT/2017/INPR), afferma che *"Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Si rammenta, inoltre, che l'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, richiede l'analisi puntuale delle posizioni in essere, dovendosi escludere una quantificazione forfettaria del fondo.

L'Ente, in ogni esercizio, deve procedere a rilevare tutti i contenziosi pendenti, sulla base del valore della causa ad applicare le percentuali di soccombenza, come indicate dalla ricorrente giurisprudenza contabile.

In proposito si richiama la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna che nella deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023 ha evidenziato *“che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità”*.

L'accantonamento dovrà essere effettuato considerando la tipologia di causa. Per quel che riguarda le cause tributarie occorre rammentare che il pregiudizio per gli equilibri di bilancio può essere determinato da una richiesta di rimborso o da esborsi monetari dovuta a sentenze di condanna alle spese di giudizio. Per i contenziosi amministrativi, invece, qualora non sia richiesto un risarcimento del danno, il rischio di esborso è da ricondurre alla condanna alle spese (spese di giudizio, contributo unificato, spese di registro).

La Sezione raccomanda all'ente di proseguire con il costante monitoraggio del contenzioso in essere, evitando qualsiasi forma di quantificazione forfettaria dell'accantonamento.

1.4 Fondo garanzia debiti commerciali

Con riferimento al fondo garanzia dei debiti commerciali, in sede istruttoria è emerso che, per gli esercizi 2021 e 2022, il fondo in questione è stato erroneamente appostato tra gli “Altri accantonamenti, come confermato anche dall'Ente.

In sede di riscontro, il Comune ha risposto che *“Per l'annualità 2021, il Comune di Noci, doveva accantonare l'1% delle spese correnti inerenti al macroaggregato 1.03 al netto delle spese che utilizzano risorse con uno specifico vincolo di destinazione.”*, allegando un dettagliato prospetto da cui emerge che nel 2021 ha operato un accantonamento pari € 30.762,77 e nel 2022 ha accantonato un importo pari a € 76.225,90, specificando la fonte per ciascuna voce.

In via istruttoria è stato chiesto all'Ente di compilare apposito prospetto che illustrasse le modalità di quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali,

indicando i parametri richiesti dal legislatore nonché l'elenco delle “*spese vincolate*” non considerate ai fini dello stanziamento Mac 103, precisandone la tipologia (se inerenti a risorse con vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, ovvero risorse vincolate di altra natura). Sono state richieste, altresì, le delibere di giunta adottate per la costituzione del fondo in sede di bilancio di previsione.

L'Ente ha compilato le tabelle richieste ed ha inviato l'elenco di dettaglio della spesa complessiva Mac 103 con evidenza di quella di natura vincolata.

Dal prospetto di calcolo fornito per l'esercizio 2021, si evince che l'Ente ha diminuito lo *stock* di debito rispetto all'esercizio precedente (che da € 5.330.296,09 € passa a € 4.731.232,37), mentre l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti risulta pari a 9 giorni.

Nei successivi esercizi, lo *stock* si è ridotto notevolmente passando a € 1.936.027,28 nel 2022, a € 1.419.501,78 nel 2023 fino ad arrivare a € 1.001.056,00 nel 2024, con una riduzione dei giorni di ritardo dei pagamenti a -7,53.

Il Comune ha allegato le delibere di Giunta adottate per la costituzione del fondo garanzia debiti commerciali anni 2022, 2023 e 2024, mentre non risulta allegata quella relativa al 2021.

Inoltre, ha fornito le estrapolazioni dei capitoli attinenti al macroaggregato 3 del titolo I della spesa, sui quali sono stati effettuati i calcoli per la costituzione del FGDC, con l'indicazione delle spese vincolate considerate al momento dell'iscrizione in bilancio di tale fondo, tra le quali le spese finanziate con proventi delle sanzioni del codice della strada e quelle finanziate con trasferimenti.

Nell'esercizio finanziario 2024 il Comune ha evidenziato il rispetto dei parametri previsti dalla legge di riferimento sopra richiamata, giustificando in tal senso la mancanza dell'accantonamento sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto (cfr. deliberazione della G.C. n. 32 del 21/02/2024).

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, raccomanda di proseguire nel monitoraggio e contenimento dei tempi di pagamento.

Sul punto, il comma 863 della legge n.145/2018, modificato ad opera dell'art.38-bis d.l. n. 34/2019, prescrive che: «*il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel*

risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».

1.4.1 Indice di tempestività dei pagamenti.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha inviato la seguente tabella contenente i parametri relativi all' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi agli anni in esame, aggiornata al 31.12.2024, da cui emerge un progressivo miglioramento, passando da un indice pari a 6 giorni nel 2021 a un indice negativo di -15,13 giorni nel 2024.

	% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12
2021	60,80	1187	6.740.809,91	7.339.873,63	39	6	4.731.232,37
2022	80,02	2725	7.504.065,44	7.756.961,34	41	5	1.936.027,28
2023	86,53-	2927	8.846.872,35	9.118.352,83	24	-4	1.419.501,78
2024	93,33	2898	13.667.467,71	14.013.564,68	14,76	-15,13	1.001.056,00 €

Il Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato, osserva comunque come il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenti una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È in tale prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, che deve inquadarsi la disciplina di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Si rammenta che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli

interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, se che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora.

Alla luce di quanto emerso, la Sezione invita il Comune di Noci a porre in essere ogni utile azione al fine di rispettare le tempistiche di legge per i pagamenti e nell'assicurare l'attendibilità dei dati comunicati dall'Ente alla P.C.C. (da aggiornare e implementare continuamente), rammentando, al riguardo, di tener presente la circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della Ragioneria Generale dello Stato che ha effettuato una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti, obiettivo rientrante tra le riforme del P.N.R.R. e precisamente la riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" che prevede, appunto, per gli enti locali che, entro il primo trimestre 2025, con riferimento alle fatture ricevute nel 2024, ed entro il primo trimestre 2026, per le fatture ricevute nel 2025, sia rispettato il tempo medio di pagamento delle fatture di 30 giorni e che l'indicatore di ritardo dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 145/2018, sia pari a zero giorni, calcolato dalla P.C.C..

Sul punto, peraltro, si è pronunciata la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 8/2024/INPR, richiamando l'attenzione dell'organo di revisione sulla necessità di verificare l'attuazione delle misure organizzative volte a intensificare il controllo sul rispetto dei tempi di pagamento, tra cui l'obbligo di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai soggetti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali, come da previsione di cui all'art. 4-bis, del decreto-legge n. 13/2024.

2. Analisi della capacità di riscossione

Negli esercizi oggetto di esame, il Comune presenta i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali) aggiornati al 31.12.2024:

% Riscossione complessiva				% Crediti esigibili nell'esercizio				% Crediti esigibili negli esercizi precedenti			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
68,97	76,39	79,28	58,19	84,46	84,62	86,23	61,24	84,46	84,62	86,23	61,24

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione indici da BDAP

Con riferimento all'indice di riscossione complessiva si registra un *trend* altalenante. Circa la capacità di riscuotere i crediti esigibili degli esercizi precedenti nel 2023 si rileva un incremento pari al doppio della riscossione rispetto al 2022, anche se, in ogni caso, la stessa risulta esigua.

In sede istruttoria è stato chiesto, pertanto, di conoscere gli eventuali interventi assunti e/o programmati ai fini del miglioramento dell'attività di riscossione, precisando, altresì, le percentuali di riscossione in conto competenza e in conto residui che, dai dati presenti in B.D.A.P., sembrano coincidere tra di loro, senza però essere coerenti con i dati della riscossione totale.

Dai prospetti inviati con nota di risposta del 23.9.2025 con riferimento ai "crediti esigibili negli esercizi precedenti" e alla "riscossione complessiva" per gli esercizi in esame, sono emersi dati discordanti rispetto a quelli presenti in banca dati Bdap.

In sede istruttoria, inoltre, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla esatta corrispondenza nei rendiconti delle annualità 2021/2023, delle percentuali relative ai crediti esigibili nell'esercizio e quelle relative ai crediti esigibili negli esercizi precedenti. Tale insolita corrispondenza minava l'attendibilità dei dati relativi alla riscossione e, più in generale, alla mole dei residui attivi conservati.

Il Comune di Noci, in tal senso, ha preso atto di quanto segnalato e ha comunicato che trattasi di mero errore materiale dovuto ad un mancato aggiornamento dei dati da parte della *software house*.

Circa l'andamento della riscossione, occorre rilevare che, dalla documentazione pervenuta, nell'esercizio 2024 si registra un netto peggioramento: la riscossione complessiva scende al 57,11%, quella dei crediti esigibili nell'esercizio diminuisce fino al 61,24% mentre quella dei crediti esigibili negli esercizi precedenti arriva al 34,36%.

Le ragioni di tale diminuzione, secondo l'Ente, risiedono nel mancato incasso dei trasferimenti ministeriali PNRR, come dimostrato dai prospetti sugli incassi e sui pagamenti, inviati in data 13.11.2025, a seguito di integrazione istruttoria richiesta per le vie brevi, da cui emergono residui attivi da riportare rivenienti dalle sole opere pubbliche finanziate da PNRR pari a € 6.490.848,95.

Nonostante le motivazioni addotte, i risultati della capacità di riscossione complessiva non possono ritenersi pienamente soddisfacenti e, pertanto, vanno migliorati.

L'Ente, pertanto, dovrà adottare misure ulteriori al fine di incrementare l'attività di recupero dei propri crediti, con particolare riguardo alla riscossione in conto residui.

2.1 Capacità di riscossione delle entrate proprie

Si riporta di seguito la tabella fornita dall'Ente e illustrativa dei dati in merito all'andamento della riscossione in c/competenza e in c/residui per le entrate proprie per gli esercizi 2021-2024.

Andamento complessivo delle entrate proprie

Capacità Riscossione Entrate Proprie													
TITOLI		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%
TITOLO I	competenz a	9.688.552,07	8.059.069,64	83,18	10.262.739,09	8.418.118,94	82,03	10.587.263,25	9.460.291,60	89,36	11.263.090,59	9.562.032,58	84,90
	residui	3.186.043,31	1.119.180,52	35,13	3.720.826,75	1.762.379,95	47,37	2.898.861,58	1.364.095,65	47,06	2.371.877,57	901.400,70	38,00
TITOLO III	competenz a	756.831,99	473.057,48	62,50	860.281,00	619.421,44	72,00	1.470.031,46	1.201.260,45	81,72	1.930.399,43	1.378.079,86	71,39
	residui	464.195,37	151.364,24	32,61	600.993,77	321.446,21	53,49	401.687,85	180.769,10	45,00	459.111,88	211.037,88	45,97
TOTALE	competenz a	10.445.384,06	8.532.127,12	81,68	11.123.020,09	9.037.540,38	81,25	12.057.294,71	10.661.552,05	88,42	13.193.490,02	10.940.112,44	82,92
	residui	3.650.238,68	1.270.544,76	34,81	4.321.820,52	2.083.826,16	48,22	3.300.549,43	1.544.864,75	46,81	2.830.989,45	1.112.438,58	39,30

Fonte: Comune di Noci (BA)

Dai dati riportati, si evince una buona capacità di riscossione in termini di competenza delle entrate del Titolo I, in leggero aumento (dal 83,18% del 2021 si registra una leggera flessione al 84,90% del 2024). La riscossione delle entrate in conto residui, invece, è bassa, anche se in lieve aumento (dal 35,13% nel 2021 al 38,00% nel 2024).

Per le risorse extra-tributarie del Titolo III, si osserva un lieve incremento sia delle riscossioni in conto competenza che dal 62,50% del 2021 aumentano all'71,39% del 2024, sia della riscossione delle entrate rivenienti dai residui che dal 32,61% passa all'45,97%.

Dall'esame dei dati forniti emerge, in ogni caso, un lievissimo incremento della riscossione complessiva relativamente ai titoli I e III delle entrate.

In particolare, con riguardo al Titolo I, le percentuali in conto competenza sono molto alte per alcuni cespiti, mentre risultano estremamente basse per altri; la situazione si aggrava in conto residui ove le percentuali di riscossione di alcune imposte diminuiscono drasticamente. Le medesime criticità si riscontrano nel Titolo III ove le percentuali di riscossione in conto residui sono di gran lunga inferiori a quelle in conto competenza.

Si invita, pertanto, l'Ente a fare fronte con adeguate misure a tale situazione, ricordando che la realizzazione monetaria delle proprie entrate consente una maggiore liquidità garantendo, quindi, una migliore tenuta degli equilibri finanziari.

2.2 Entrate da recupero evasione tributaria

Considerati anche i dati trasmessi sul recupero dell'evasione tributaria, come illustrati di seguito, si riscontra una parziale disponibilità degli stessi, in quanto non vi sono informazioni in merito a vari altri tributi comunali (a titolo di esempio: TARSU, TIA, in c/competenza, TOSAP in c/residui; Imposte su affissioni pubblicitarie; proventi derivanti da violazioni del codice della strada). La tabella, infatti, evidenzia che le risorse acquisite riguardano limitatamente IMU/TASI in c/competenza e, solo per alcuni anni, anche in c/residui. Il *trend* delle riscossioni totali fa registrare un incremento per i tributi indicati.

Andamento complessivo delle entrate da evasione tributaria

RECUPERO EVASIONE Tributi		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RSC.	ria %	ACC.	RSC.	ria %	ACC.	RSC.	ria %	ACC.	RSC.	ria %
IMU-TASI	competenza	391.588,14	391.588,14	100,00	324.871,78	324.871,78	100,00	382.880,64	382.880,64	100,00	384.152,28	384.152,28	100,00
	Residui	134.101,09	141.277,04	105,35									
TARSU-TIA-TARES-TARI	competenza												
	Residui	193.850,56	106.390,92	54,88	87.459,64	37.423,08	42,79	2.968,86	2.968,86	100,00			
COSAP-TOSAP	competenza	78.544,30	78.544,30	100,00	127.597,45	127.597,45	100,00	239.304,62	238.321,62	99,59	190.704,00	190.607,72	99,95
	Residui										983,00	983,00	100,00
ICP	competenza												

	Residui												
DPA	competenza												
	Residui												
IMPOSTA DI SOGGIORNO	competenza												
	Residui												
Riscossioni Coattive IMU - TASI	competenza							119.533,10	119.533,10	100	66.960,79	66.960,79	100
	Residui												
TOTALE		798.084,09	717.800,40	89,94	539.928,87	489.892,31	90,73	744.687,22	743.704,22	99,87	642.800,07	642.703,79	99,99

Fonte: Comune di Noci (BA)

Il Comune ha dichiarato che i dati sono stati reperiti dall'ufficio tributi formato da una società esterna di supporto che fornisce tre unità lavorative in quanto l'Ente non ha personale proprio. La società in questione dal 2023 sostituisce una precedente ditta che, in realtà, non aveva svolto correttamente il proprio lavoro, in quanto aveva prodotto una serie di avvisi di liquidazione IMU e TASI notificati e, successivamente annullati, costringendo, di fatto, l'Ente a procedere con imputazioni in bilancio secondo il "principio di cassa" anche se, tale principio, viola le norme contabili per alterazione della percentuale di riscossione. Attualmente l'ufficio, dopo aver proceduto ad una necessaria bonifica della banca dati dei contribuenti, sta provvedendo alla notifica degli avvisi di accertamento per singolo anno d'imposta; nell'esercizio 2025 si sta procedendo alla notifica dell'anno d'imposta 2020.

Per quanto riguarda la TARI, invece, è in corso l'emissione degli avvisi di liquidazione per due annualità consecutive d'imposta in modo da poter accelerare la fase della riscossione.

Inoltre, il Comune ha dichiarato di aver proceduto, a partire dall'annualità 2023 con la riscossione coattiva diretta dei tributi locali, tramite società di supporto, conseguendo discreti risultati.

Sono, inoltre state adottate misure per migliorare il rapporto con i contribuenti al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie.

La Sezione non può non esprimere le proprie perplessità, fondate principalmente sulla necessità che, per quel che riguarda la Tassa smaltimento rifiuti, la mancata capacità di riscossione rivela la non copertura dei costi sostenuti, circostanza questa che è sintomatica dell'utilizzo di somme non derivanti dallo specifico prelievo fiscale e del conseguente sviamento delle stesse dalla destinazione programmata nei singoli esercizi

Occorre rilevare come si renda allo stato indispensabile migliorare l'attività diretta all'incremento della riscossione delle entrate che, a ben vedere, consente di acquisire preziose risorse finanziarie, permettendo da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale e dall'altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari. Pur prendendo atto delle misure adottate dall'Ente, particolare attenzione dovrà essere posta alle attività volte alla lotta contro l'evasione tributaria sia in termini di accertamento che di successivo monitoraggio degli incassi al fine di velocizzarne le relative procedure ed evitare la formazione di residui vetusti.

Ulteriore elemento di dubbio riguarda, poi, l'utilizzo di un soggetto esterno a cui viene affidata alcune fasi della gestione dei tributi, soggetto che non assume più il ruolo di mero supporto, ma sembra sostituirsi nella gestione degli adempimenti, fornendo anche personale, al di fuori dei mezzi riconosciuti dall'ordinamento per l'approvvigionamento della forza lavoro. Si raccomanda, pertanto, al Comune di riconsiderare la situazione, non rendendola un modo ordinario di gestione dell'Ufficio tributi, ma provvedendo a formare personale interno che possa, nell'immediato futuro, provvedere a svolgere le attività attualmente appaltate alla ditta con recupero in termini di ottimale utilizzo delle risorse attualmente a disposizione oltre che dell'ottenimento di risparmi dovuti alla mancata corresponsione del compenso dovuto alla ditta esterna.

Si segnala da ultimo all'Ente, ove di interesse, la possibilità introdotta dal d.l n.34 del 2019, convertito in legge n.58/ 2019 che all'art. 15 ter dispone: *"Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti"*.

3. Gestione dei residui

Con specifico riguardo all'analisi dell'anzianità dei residui attivi, aggiornati al 31.12.2024, si rileva una significativa consistenza di questi ultimi in progressivo aumento rispetto agli esercizi precedenti, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Analisi residui attivi al 31.12.2024						
	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I		€ 63.698,73	€ 419.590,72	€ 607.944,69	€ 1.701.058,01	€ 2.792.292,15
Titolo II	€ 3.591,00			€ 35.601,66	€ 265.471,30	€ 304.663,96
Titolo III		€ 44.507,82	€ 123.909,90	€ 79.242,46	€ 552.319,57	€ 799.979,75
Titolo IV	€ 242.681,18	€ 106.140,02	€ 193.372,00	€ 550.814,82	€ 7.343.625,66	€ 8.436.633,68
Titolo V						€ -
Titolo VI						€ -
Titolo VII						€ -
Titolo IX						€ -
Totali	€ 246.272,18	€ 214.346,57	€ 736.872,62	€ 1.273.603,63	€ 9.862.474,54	€ 12.333.569,54

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2024 – valori in euro

Con riferimento ai residui attivi, si evidenzia, altresì, la presenza di residui vetusti di ammontare rilevante per quel che riguarda il titolo IV.

Al riguardo, in sede istruttoria, per i residui attivi, sono state richieste delucidazioni in ordine alle ragioni che determinano la modesta capacità di riscossione dei propri crediti, di rappresentare le misure organizzative eventualmente assunte ai fini del miglioramento della relativa attività di riscossione e di relazionare sui correlati esiti, fornendo un quadro aggiornato sulla consistenza e anzianità dei residui attivi (distinti per titoli), attualmente presenti nella contabilità dell'Ente; mentre per i residui passivi sono stati richiesti chiarimenti circa le cause della limitata capacità di movimentazione dei residui passivi, le iniziative adottate al fine di incrementarne lo smaltimento ed evitare di generare nuovi residui, così da garantire il corretto e tempestivo rispetto delle procedure di spesa nonché la consistenza e l'anzianità dei residui presenti alla data odierna, distintamente per titolo.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha affermato che «L'incremento dei residui totali dell'annualità 2024 è dovuto all'aumento dei residui attivi del titolo 4 (trasferimenti

ministeriali PNRR) e dei residui passivi del titolo 2 (debiti per opere pubbliche)», illustrando la situazione creditoria/debitoria, alla data del 31.08.2025, mediante le seguenti tabelle:

Residui attivi	Residui 01.01.2025	Incassi	Residui da incassare	%
Titolo 1	2.792.292,15	1.213.911,96	1.578.380,19	43,47
Titolo 2	304.663,96	109.525,81	195.138,15	35,95
Titolo 3	799.979,75	367.191,35	432.788,40	45,90
Titolo 4	8.436.633,68	3.674.004,86	4.762.628,82	43,55
Totale	12.333.569,54	5.364.633,98	6.968.935,56	43,50

Residui passivi	Residui 01.01.2025	Pagamenti	Residui da pagare	%
Titolo 1	4.075.272,02	2.277.298,23	1.797.973,79	55,88
Titolo 2	5.883.643,15	4.437.306,87	1.446.336,28	75,42
Titolo 7	291.070,57	151.773,75	139.296,82	52,14
Totale	10.249.985,74	6.866.378,85	3.383.606,89	67,18

L'incremento dei residui attivi, come già precisato nel paragrafo 2 relativo alla "Analisi della capacità di riscossione", è riconducibile prevalentemente a residui rivenienti dalle sole opere pubbliche finanziate da PNRR al 31.12.2024 pari a € 6.490.848,95, come dimostrato dall'Ente mediante i prospetti sugli incassi e sui pagamenti, inviati in data 13.11.2025.

In merito alle misure organizzative adottate, l'Ente ha rimandato a quanto già detto nel paragrafo relativo alle "Entrate da recupero evasione tributaria" (par. 2.2 della deliberazione).

Per quanto concerne l'analisi dei residui passivi, con particolare riferimento all'analisi dell'anzianità degli stessi, nel 2024 si registra un notevolissimo incremento rispetto ai dati relativi all'esercizio precedente, confermando la scarsa capacità di smaltimento degli stessi e un rilevantisimo incremento progressivo nel quadriennio in esame, in particolare dei residui di cui al titolo II, come esposto nella tabella che segue:

Analisi residui passivi al 31.12.2024

	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I	€ 570.459,19	€ 248.793,06	€ 161.080,75	€ 324.617,91	€ 2.770.321,11	€ 4.075.272,02
Titolo II	€ 168.878,87	€ 36.247,24	€ 179.425,33	€ 123.013,58	€ 5.376.078,13	€ 5.883.643,15
Titolo III						€ -
Titolo IV						€ -
Titolo V						€ -
Titolo VII	€ 170.339,78	€ 8.064,46	€ 3.579,80	€ 5.541,71	€ 103.544,82	€ 291.070,57
Totali	€ 909.677,84	€ 293.104,76	€ 344.085,88	€ 453.173,20	€ 8.249.944,06	€ 10.249.985,74

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2024 – valori in euro

Sulla scorta dei dati rappresentati, si ribadisce quanto previsto al punto n. 9.1 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e affermato dalla giurisprudenza contabile secondo cui *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

La Sezione, pur prendendo atto delle riferite attività intraprese al fine di rafforzare la capacità di riscossione, invita il Comune a rendere operative tutte le iniziative necessarie ad assicurare il tempestivo e puntuale introito delle proprie risorse, soprattutto con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, e al tempestivo smaltimento dei residui nonostante la rilevante consistenza del fondo cassa, richiamando l'attenzione sull'esigenza di continuare ad operare una attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/il pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza, operando quindi un controllo sostanziale e non meramente formale.

4. Fondo cassa e flussi di cassa

Con nota di riscontro istruttorio del 23.9.2025, l'Ente ha inviato il file compilato, le determine della cassa vincolata e copia del quadro riassuntivo della gestione di cassa rilasciato dal Tesoriere per le annualità 2021-2024.

Andamento della cassa ee. ff. 2021- 2024

Situazione di cassa				
Comune di NOCI	2021	2022	2023	2024
Fondo Cassa	7.304.252,18	9.176.897,88	11.432.002,12	8.357.440,97
di cui: libera	6.922.263,18	7.742.486,57	10.012.370,50	7.357.367,19
di cui: vincolata	352.030,05	1.413.472,94	1.409.454,58	1.000.073,78
di cui: importi pignorati	29.958,95	20.938,37	10.177,04	
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2, del T.U.E.L.				
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre				
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L.				
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata				
Giorni di utilizzo dell'anticipazione				
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre				
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi				
Importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili				
Importo dei debiti fuori bilancio	7.000,00	191.987,16	65.000,00	92.511,43
Importo residui passivi del Titolo I della spesa	4.188.512,21	3.414.985,61	3.245.665,26	4.075.272,02

Fonte: Tabella allegata alla nota di riscontro del 23.9.2025 – valori in euro

Dalla tabella sopra riportata emerge che l'autonomia finanziaria dell'Ente nel corso degli esercizi esaminati ha avuto un progressivo incremento dal 2021 al 2023, mentre nel 2024 si registra una erosione del fondo cassa che, in ogni caso, rimane consistente. Inoltre, si rileva il mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi dal 2021 al 2024.

A seguito di integrazione istruttoria, per le vie brevi, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione dei pignoramenti.

Con nota di riscontro integrativo, in data 13.11.2025, l'Ente ha trasmesso una dettagliata relazione predisposta dall'ufficio contenzioso da cui emerge la seguente situazione dei pignoramenti.

Alla data del 31 dicembre 2021 i pignoramenti ammontavano ad € 29.958,95, come da tabella seguente:

G. F.	€ 1.814,57
B. A.	€ 7.206,01
G. M.	€ 11.416,32 – sub iudice
P. G.	€ 9.522,05 – sub iudice

Per quanto riguarda la situazione dei pignoramenti al dicembre 2022 essi ammontavano complessivamente ad € 20.938,37 come da tabella seguente:

G. M.	€ 11.416,32 – sub iudice
P. G.	€ 9.522,05 – sub iudice

Rispetto alla tabella precedente (anno 2021), l'Ente ha precisato che *“quanto al pignoramento G. F. s'è proceduto a cancellazione a seguito di richiesta del legale di controparte essendo stata liquidata la posizione debitoria con determina n. 540/2018 (mandato n. 1524.01). Quanto al pignoramento B. A. il debito è stato riconosciuto con delibera consiliare n. 20 del 27/07/2022 e liquidato con determina n. 1132/2022 (mandato n. 3103.01)”*.

In riferimento alla situazione dei pignoramenti al dicembre 2023 essi ammontavano complessivamente ad € 10.177,04 come da tabella seguente:

P. G.	€ 9.522,05 – sub iudice
O. C.	€ 654,99

Rispetto alla tabella precedente (anno 2022), il Comune ha rappresentato che *“quanto al pignoramento G. M., l'Ente ha chiesto e ottenuto la sospensiva dell'esecuzione dal Giudice di Appello e controparte ha richiesto pertanto la cancellazione del medesimo nell'anno 2023. Tale contenzioso ha visto, comunque, l'Ente parte vittoriosa in giudizio come da recente comunicazione della sentenza (luglio 2025) da parte del legale dell'Ente. Quanto al pignoramento O. C. il debito è stato riconosciuto con delibera consiliare n. 26 del 29/09/2023 e liquidato con determina n. 1686/2023 (mandato n. 2111.01). L'unico ed ultimo pignoramento esistente P.G. è stato cancellato poiché l'Ente è risultato parte vittoriosa in giudizio come da sentenza n. 4719/2024 Tribunale di Bari notificata all'Ente”*.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2024, non sussistono pignoramenti.

La Sezione, pur prendendo atto che al 31/12/2024 non risultano più esistenti pignoramenti sulla cassa, raccomanda al Comune di evitare la notifica procedure esecutive che, oltre ad aumentare l'esposizione debitoria, vincolano le disponibilità liquide di cui l'Ente può disporre.

5. Spese per il personale.

Con riferimento alle spese del personale, in sede istruttoria è stato chiesto di specificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sia per il personale a tempo indeterminato (art. 1, co. 557 e ss. della l. n. 296/2006 e art. 33 del d.l. n. 34/2019) che per quello a tempo determinato (art. 9, co. 28 del d.l. n. 78/2010).

Il Comune di Noci ha riscontrato la richiesta istruttoria dimostrando sia il rispetto dei parametri normativi di cui all'art. 557 e s.s. della legge 296/2006 che la quantificazione delle capacità assunzionali secondo quanto disposto dal d.l. 34/2019 sono state allegate le delibere contenenti la programmazione del personale ed i relativi calcoli assunzionali.

Occorre però rilevare che tutti gli atti trasmessi riportano solo la programmazione del fabbisogno solo relativamente all'anno in corso, omettendo di indicare le previsioni per i successivi esercizi del triennio.

Ciò contrasta con la normativa di settore che, invece prevede una programmazione triennale del fabbisogno che consenta di rispondere in maniera esaustiva alle necessità di efficienza e flessibilità della macchina amministrativa. Si ritiene, pertanto, opportuno che il comune di Noci affronti in maniera più dettagliata la materia del fabbisogno del personale, visto che si lamenta una scarsità di personale che, ad esempio, non consente di gestire in maniera completa con proprie risorse la materia del recupero dell'evasione tributaria o di approvare i rendiconti secondo le tempistiche stabilite dalla norma.

Per quel che riguarda il trattamento accessorio del personale il Comune ha trasmesso un file contenente le date di stipula dei contratti decentrati che i pareri a dei Revisori in merito.

Se da una parte si rileva il rispetto dell'invarianza della spesa di cui al dlgs 75/2017, dall'altra occorre sottolineare che in ogni anno la contrattazione si conclude a fine anno. La prassi di sottoscrivere alla fine dell'anno i contratti decentrati non consente di rispettare a pieno la finalità accordata al trattamento accessorio che è quella di valorizzare il merito e l'impegno dei dipendenti dell'Ente durante l'anno, prospettando agli stessi gli istituti economici e i compensi in maniera preventiva, in modo tale da metterli in condizione di conoscere le premialità che possono essere conseguite. Il Comune è pertanto invitato ad adottare misure che velocizzino l'approvazione della contrattazione decentrata.

6. Debiti fuori bilancio

In ciascun esercizio oggetto di istruttoria l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio riconducibili all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. *"sentenze esecutive"* e lett. e) *"acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa"*.

Per il 2022 risulta superato il relativo parametro di deficiarietà (indicatore 13.2, debiti in corso di riconoscimento), come meglio specificato nel paragrafo dedicato.

Pertanto, in sede istruttoria, sono state richieste informazioni, mediante l'elaborazione di apposita tabella, sulla natura e tipologia di debitoria delle poste riconosciute e sulla loro riconducibilità ad una delle fattispecie di cui all'art. 194, comma 1 del TUEL.

L'Ente ha fornito riscontro in data 23.09.2025, inviando le tabelle richieste per ciascun esercizio, specificando che:

1) per l'anno 2021 - i debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati nell'anno ammontano ad euro 31.494,18, di cui: euro 10.582,82 lettera a) ed euro 20.911,36 lettera e). Nell'annualità 2021 sono stati accantonati nel risultato di amministrazione debiti fuori bilancio pari ad euro 7.000,00 lettera a).

2) per l'anno 2022 - i debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati nell'anno ammontano ad euro 119.558,44, di cui: euro 12.601,25 lettera e) ed euro 106.957,19 lettera a). Nell'annualità 2022 sono stati accantonati nel risultato di amministrazione debiti fuori bilancio pari ad euro 191.987,16 di cui: euro 98.589,16 lettera a) ed euro 93.398,00 lettera e).

3) per l'anno 2023 - i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno ammontano ad euro 122.134,07, di cui: euro 46.992,04 lettera e) ed euro 75.142,03 lettera a). Nell'annualità 2023 sono stati pagati debiti fuori per euro 62.903,08 e, la restante parte, pari ad euro 59.230,99 è stata pagata nell'annualità 2024. Nell'annualità 2023 sono stati accantonati nel risultato di amministrazione debiti fuori bilancio pari ad euro 65.000,00 lettera a).

4) per l'anno 2024 - i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno ammontano ad euro 213.310,95, di cui: euro 22.958,80 lettera e) ed euro 190.352,15 lettera a). Nell'annualità 2024 sono stati pagati debiti fuori per euro 211.750,95 e, la restante parte, pari ad euro 1.560,00 è stata pagata nell'annualità 2025.

Inoltre, l'Ente ha precisato che nelle annualità in esame non sono stati sottoscritti atti transattivi.

In sede istruttoria, sono stati richiesti chiarimenti in merito agli accantonamenti nel risultato di amministrazione relativi ai debiti fuori bilancio, come indicato dal Comune.

Con successivo riscontro del 13.11.2025, è stato comunicato che con tali accantonamenti si prevedeva di neutralizzare gli effetti dei contenziosi non inseriti nell'apposito fondo. Nulla risulta specificato in merito agli accantonamenti per le fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 194 TUEL.

Pur prendendo atto che nell'esercizio 2024 il Comune non ha più previsto tali accantonamenti, la Sezione ritiene non rispondente ai principi contabili la prassi seguita dall'Ente. Il legislatore, infatti, ha affidato al fondo contenzioso la funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che potrebbero essere pregiudicati dalla necessità di finanziare somme non preventivamente previste e derivanti dalle definizioni delle controversie in essere. La funzione di garanzia non può essere delegata ad accantonamenti volontari effettuati in sede di rendiconto sulla base delle disponibilità finanziarie.

La Sezione, pertanto, rinviando a quanto già indicato nell'apposito paragrafo, raccomanda di attenersi rigorosamente ai principi contabili in materia di

quantificazione del fondo contenzioso che dovrà contemplare tutte le cause giudiziarie pendenti in ragione della percentuale di rischio di soccombenza. Inoltre, l'iter seguito dall'Ente risulta completamente eccentrico per quel che riguarda gli accantonamenti per le ipotesi di cui alla lettera e), dove l'obbligazione nasce al di fuori di un regolare procedimento di spesa e, pertanto, necessita di una successiva procedura che, riconoscendo la legittimità del debito, provveda alla relativa copertura finanziaria.

Tenuto conto del costante ricorso al riconoscimento di debiti per prestazioni prive del preventivo impegno di spesa, in sede istruttoria è stato chiesto di relazionare dettagliatamente su tale situazione, specificando se i debiti fossero completamente privi di copertura o se, invece, il relativo stanziamento si sia rilevato insufficiente nel corso della gestione.

L'Ente ha dichiarato che *“La casistica dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati rinvie sia da omessi impegni di spesa che da insufficienti impegni di spesa”*.

La Sezione ritiene utile rammentare che la giurisprudenza contabile ha operato una netta distinzione tra l'ipotesi di totale mancanza dell'impegno di spesa rientrante a pieno titolo nella lettera e) dell'art. 194 Tuel, dai casi in cui, invece, l'obbligazione sia nata rispettando le regole contabili, ma la cui provvista finanziaria si sia rilevata insufficiente a causa di imprevedibili accadimenti.

In tal caso, ci si trova di fronte ad una passività pregressa che, a differenza delle prestazioni prive di copertura, si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esulando dalla fenomenologia del debito fuori bilancio e costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio finanziario in cui si manifesta (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia 290/2023/PAR).

Pertanto, lo strumento procedimentale di spesa sarà quello ordinario preceduto, in caso di necessità, dall'opportuna variazione di bilancio.

Qualora, invece, la prestazione di beni e servizi non sia stata preceduta dall'impegno di spesa, occorrerà riportare alla corretta fisiologia finanziaria una fattispecie sorta al di fuori del ciclo di bilancio, per il tramite di una delibera di consiglio che dovrà valutare sia la legittimità del riconoscimento che provvedere a reperire i

mezzi finanziari. In tal caso, l'impegno di spesa dovrà intervenire in seguito al riconoscimento.

Tale ultima situazione ha indubbiamente un profilo di gravità maggiore in quanto espone l'Ente alla necessità di provvedere ad una spesa non preventivata e a dover impiegare risorse finanziarie che nella programmazione erano indirizzate ad altri impieghi.

La Sezione, quindi, invita il Comune a voler scrupolosamente osservare le norme giuscontabili che disciplinano i procedimenti di spesa, adottando tutte le misure necessarie per evitare l'acquisizione di beni e servizi al di fuori degli ordinari procedimenti di spesa.

7. Parametri di deficitarietà

Con riferimento al superamento dei parametri di deficitarietà strutturale contestati in via istruttoria, con nota di riscontro del 23.9.2025, l'Ente ha confermato che nell'annualità 2022, non rispetta l'indicatore 13.2 (debiti in corso di riconoscimento) in quanto *«i vari settori, hanno attestato l'esistenza di debiti fuori bilancio per euro 191.987,16 su cui è stato apposto vincolo sul risultato di amministrazione.»* (come già precisato nel paragrafo relativo ai debiti fuori bilancio).

Il Collegio, prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, sottolineando in ogni caso la necessità di adottare le necessarie misure al fine di non incorrere più nella violazione di detti parametri, tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 242, comma 1, del TUEL secondo il quale sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. A ciò si aggiunge il consolidato orientamento di questa Sezione regionale di controllo, secondo cui anche il solo mancato rispetto di uno di detti parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (*cfr.* deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia nn. 101/2018 e 103/2020).

8. Aggiornamento dell'inventario

In merito al mancato aggiornamento dell'inventario per gli anni in esame, emerso dalle relazioni dell'Organo di revisione che ha evidenziato la *"vetustà dell'ultimo inventario redatto, che risale al 2008 e si riferisce ai soli beni immobili"*, invitando l'ente a procedere alla redazione di un nuovo inventario, sono stati chiesti chiarimenti.

L'Ente ha riscontrato la richiesta dichiarando che con deliberazione di Giunta Comunale n. 519 dell'11.12.1997 è stato redatto l'inventario dei beni mobili, dei beni immobili per natura, dei beni immobili per destinazione e dei beni immobili patrimoniali. L'inventario è stato aggiornato ogni anno e, per le annualità 2021/2024, è stato aggiornato con successive deliberazioni di Giunta comunale in tutte le annualità esaminate. È stato, inoltre, conferito incarico a una ditta esterna per la redazione di un inventario dei beni appartenenti al patrimonio comunale. La società incaricata ha consegnato l'inventario aggiornato al 31 dicembre 2024 e, l'ufficio, sta procedendo alla riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente secondo l'articolazione prevista dalla nuova contabilità *"Accrual"* di cui il Comune di Noci è ente sperimentatore.

La Sezione prende atto dell'avvenuto aggiornamento comprensivo dei beni mobili.

9 Tardiva approvazione dei rendiconti

L'esame del questionario relativo al rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 denota la tardiva - rispetto ai termini di legge - approvazione dello stesso, avvenuta con deliberazione consiliare n. 9 del 27.05.2024.

Ai richiesti chiarimenti in ordine alle ragioni di tale ritardo, nonché alle precisazioni sulle eventuali assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuati, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, nelle more delle relative approvazioni dei rendiconti, il Comune di Noci (BA) ha fornito riscontro con nota in data 23.9.2025, dichiarando che la causa della tardiva approvazione del rendiconto di gestione 2023, avvenuta in data 27.05.2024, è dovuta principalmente alla carenza di personale

dell'Ente, in special modo, nel settore economico finanziario, precisando, altresì, che nel periodo intercorrente tra la scadenza legale di approvazione e la data di approvazione del rendiconto, l'Ente non ha proceduto ad alcuna assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, né instaurato rapporti di collaborazione di qualsiasi tipo o messo in atto processi di stabilizzazione.

Nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, si evidenzia che il termine per l'approvazione del rendiconto è finalizzato a garantire la sana e corretta gestione finanziaria; infatti, i risultati approvati in sede di consuntivo hanno un riflesso diretto sul bilancio in corso d'esercizio e l'ente deve tenerne conto tempestivamente al fine del mantenimento dei relativi equilibri.

In relazione a quanto precede, il Collegio invita il Comune di Noci (BA) ad adottare misure organizzative idonee a garantire, in futuro, il puntuale rispetto della tempistica prevista, ferme restando le relative responsabilità per le accertate violazioni di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto di gestione del Comune di Noci (BA) relativo agli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati

RACCOMANDA

al Comune di porre in essere, per il futuro, le azioni volte a garantire il superamento delle rilevate criticità, provvedendo a:

- rispettare la tempistica prevista per l'approvazione dei rendiconti;
- rispettare la disciplina contabile inerente al corretto accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità effettuando una corretta contabilizzazione dei residui;

- rispettare la disciplina contabile relativa al corretto appostamento degli Altri accantonamenti e del Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- rispettare la disciplina contabile in punto di corretta costituzione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale e adozione dei relativi cronoprogrammi di spesa;
- effettuare un monitoraggio del contenzioso e calcolo corretto degli accantonamenti al Fondo;
- effettuare un rigoroso monitoraggio delle entrate, adottando ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di riscossione e ad aumentare l'attività di contrasto dell'evasione tributaria;
- effettuare la movimentazione dei residui con conseguente eliminazione;
- rispettare il parametro di deficitarietà per il 2022 concernente i debiti in corso di riconoscimento;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Noci (BA), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.

Il Magistrato relatore

Maria Rosaria Pedaci

La Presidente

Cinzia BARISANO

MARIA
ROSARIA
PEDACI
CORTE DEI
CONTI
27.11.2025
10:35:47
GMT+01:00



Il Direttore della segreteria
(Elisabetta LENOCI)
ELISABETTA
LENOCI
29.11.2025
09:31:45
GMT+02:00



CINZIA
BARISANO
CORTE DEI
CONTI
27.11.2025
17:59:41
GMT+02:00

